



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari , Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:

- 1) Dr. Michele ANCONA -Presidente
 - 2) Dr. Vittorio GAETA-Consigliere
 - 3) Dr. Emma MANZIONNA-Consigliere rel.
- ha emesso la seguente

Sentenza

Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero d'ordine 1333 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza n.1254/2020 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubbl. il 1.10.2020,

tra

██████████ nata a Genga (AN) il ██████████ e residente in Foggia alla Via ██████████
██████████ rappresentata e difesa, in forza di mandato che si rilascia su foglio separato ma che si intende parte integrante del presente atto ex art. 83 c.p.c., congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. ██████████ con l'Avv. ██████████ f. ██████████
██████████ elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foggia alla ██████████
che dichiarano di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni di cancelleria ex art. 176 c.p.c. ai seguenti indirizzi di pec: ██████████

Appellante

e

Condominio "██████████" corrente in san Menaio, frazione di ██████████
██████████ in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, sig. ██████████
██████████, non in proprio ma



nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della soc. "[REDACTED] Srls" (C.F. e partita IVA [REDACTED] con sede in San Severo (FG) al Viale [REDACTED] n. [REDACTED] /A, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. F.sco [REDACTED] - pec [REDACTED] it) che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato al presente atto ;

Appellato

CONCLUSIONE: all'udienza del 11.05.2022 la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematiche che ivi devono ritenersi integralmente trascritte, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 25.11.2016, la sig.ra [REDACTED] impugnava per nullità, innanzi al Tribunale di Foggia, la delibera assembleare assunta dal Condominio [REDACTED] il 16.08.2016 in seconda convocazione, lamentando il mancato rispetto dei termini di convocazione avendo ricevuto il relativo avviso con raccomandata ricevuta il 16.08.2016, nello stesso giorno in cui si teneva l'assemblea e l'erroneità dei rendiconti trasmessi.

Instauratosi il contraddittorio, il condominio convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art.1137 c.c., atteso che detto termine non poteva ritenersi interrotto dalla presentazione della domanda di mediazione, in quanto la [REDACTED] con la comunicazione del 13.10.16 , si era limitata a comunicare al condominio di aver proposto istanza di mediazione senza però allegarla. La domanda di mediazione, che era stata portata a conoscenza dell'amministratore del condominio solo con comunicazione dell'APEC del 24.10.2016 oltre il termine decadenziale ex art.1137 c.c. , era peraltro generica essendo del tutto omessa la *causa petendi*.

Con la gravata **sentenza n.1254/2020**, il Tribunale di Foggia ha dichiarato improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art.1137 , 2°co. c.c. ed ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del condominio convenuto.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto **appello**, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.11.2020 , la sig.ra [REDACTED] chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: " *accogliere, in via preliminare ed in rito, l'istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia*



esecutiva della sentenza impugnata N°1254/2020; **annullare**, nel merito, la delibera assembleare del 16.08.2016, per tutti i motivi esposti e precisati ; **condannare** il Condominio [REDACTED] in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio; **condannare** il Condominio [REDACTED] in persona dell'amministratore p.t., alla restituzione delle somme che, in corso di causa, andrebbe, vessatoriamente, a recuperare esecutivamente in forza della sentenza di primo grado".

Si è costituito in giudizio l'**appellato condominio** in persona dell'amministratore pro tempore, il quale ha chiesto: 1) In via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, 2) Nel merito, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, , con conferma della sentenza di primo grado; 3) Condannare l'appellante, sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Con ordinanza del 24.03.2021, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannato l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria di € 250,00.

A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha rilevato : a) che l'impugnativa riguardava vizi implicanti la annullabilità e non la nullità per cui trovava applicazione la disciplina di cui all'art.1137 c.c.; b) che era pacifico che la [REDACTED] aveva ricevuto comunicazione, quale condomina assente, della deliberazione impugnata, in data 22.09.2016 (con lettera raccomandata spedita il 20.08.2016 ma ritirata dall'attrice solo il 22.09.2016), per cui il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art.1137 2°co.c.c per proporre impugnazione, scadeva il 22.10.2016; c) che , a norma dell'art.5 co.6 d.l.vo 28/2010, detto termine poteva essere interrotto non già dal deposito ma solo dal momento della comunicazione alla controparte della domanda di mediazione ; d) che, nel caso di specie, il detto termine non poteva ritenersi interrotto dalla comunicazione del 13.10.2016, poiché l'attrice si era limitata ad avvisare il condominio del fatto che aveva proposto istanza di mediazione per impugnativa della delibera per declaratoria di nullità senza allegare la domanda di mediazione; e) che, peraltro, anche la domanda di mediazione (comunicata dall'organismo di mediazione dopo la scadenza del termine ex art.1137 c.c.) risultava del tutto generica e priva della *causa petendi* , mentre, ai



fini interruttivi, avrebbe dovuto essere simmetrica rispetto a quella avanzata nel successivo giudizio, in modo da rendere edotta la controparte del contenuto della domanda che si intendeva proporre .

1. Con il **primo motivo**, *“in ordine alla improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza”*, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rilevato la improcedibilità, poiché ella , con la raccomandata del 13.10.2016, aveva comunicato al condominio appellato di aver inoltrato la richiesta di mediazione ed in tal modo aveva interrotto il termine per proporre impugnazione. Ad avviso dell'appellante, in base alla giurisprudenza di merito più recente , a fini interruttivi, sarebbe sufficiente il deposito, senza la necessità di comunicazione della domanda di mediazione.

1.a Il motivo è infondato.

E' pacifico che il termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione della suddetta impugnazione, ex art. 1137 c.c., debba decorrere, per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera e che, nel caso concreto, avendo l'appellante ritirato in data 22.09.2016 la comunicazione del verbale inviatole a mezzo posta in data 20.08.2016, il termine per l'impugnazione scadeva il 22.10.2016.

Risulta, altresì, documentato che, in data 13.10.2016, il condominio appellato riceveva dalla [REDACTED] la comunicazione dell'avvenuta proposizione della istanza di mediazione ma non anche la allegazione della suddetta domanda di mediazione, che veniva in concreto portata a conoscenza dell'amministratore del Condominio solo con la comunicazione dell'APEC spedita in data 24.10.2016 e quindi ben oltre il termine decadenziale ex art. 1137 c.c. (cfr. doc. 4 fascicolo di I grado parte convenuta).

L'art 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede che *“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo”*. Pertanto, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137.



2° comma, c.c. (cfr. Cass. 2273/2019: "In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, 6° comma, d.leg. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito").

Non possono, quindi, condividersi le decisioni di alcuni Tribunali, invocate dall'appellante, che non offrono argomenti sufficienti a scalfire il principio affermato dalla sentenza della Cassazione richiamata nella sentenza impugnata, principio fondato sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata, a mente della quale deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisca il prodursi della decadenza.

L'appellante non ha, peraltro, specificamente impugnato la questione posta dal giudice di primo grado a base della sentenza, secondo cui la comunicazione del semplice deposito della istanza di mediazione, avvenuta nel caso concreto in data 13.10.2016, non accompagnata dalla trasmissione della domanda di mediazione, sarebbe inidonea a fini interruttivi in quanto insufficiente a rappresentare le doglianze che la parte avrebbe esplicitato in giudizio. Inoltre, la [REDACTED] ha del tutto omesso di impugnare l'altra *ratio decidendi* posta a base della decisione impugnata, consistente nell'inidoneità della domanda di mediazione (poi comunicata dall'organismo di mediazione) ai fini del rispetto del termine di cui all'art.1137 c.c., perché generica e priva della benchè minima indicazione della *causa petendi*, in violazione del principio secondo cui la domanda di mediazione deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alla controparte di vagliare l'opportunità di costituirsi (cfr. nei medesimi termini, Corte Appello Bari, III sez. civ., 29.06.2022 tra le stesse parti oggetto del presente giudizio e ord. Cass. civ.n.17059/2019 in materia di mediazione in tema di contratti agrari). Poiché la sentenza assoggettata ad impugnazione è fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18118, Corte appello Perugia sez. lav., 26/10/2020, n.168, Cassazione civile S.U. 4/0402022 n.10847).

Ne consegue il rigetto dell'appello, dovendo ritenersi assorbito il secondo motivo di impugnazione.

L'appellante è tenuta, in base al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato condominio, spese che sono liquidate e distratte in



dispositivo tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55, in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.

P.Q.M

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 25.11.2020, avverso la sentenza n.1254/2020 del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata in data 1.10.2020, nei confronti del Condominio [REDACTED], in persona del suo amministratore pro tempore, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore del condominio appellato delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in €.3777,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge e distrae in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione;
- 3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 7.09.2022.

Consigliere Relatore

Dott.ssa Emma Manzionna

Il Presidente

Dr. Michele Ancona

